

**Unione dei Comuni
“Castelli tra Roero e Monferrato”**



**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

**Approvato con deliberazione
della Giunta dell’Unione n. 3 in data 19/02/2016**

CAPO I – NUCLEO di VALUTAZIONE

Sezione A – Composizione

Art. 1 – Definizione e composizione

- 1.** Il nucleo di valutazione è un organo collegiale, che opera in posizione di indipendenza, cui l’Unione affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di gestione della performance, assicurando la sua corretta applicazione.
- 2.** Tale organismo è composto dal Segretario dell’Unione che lo presiede e due componenti esterni all’Ente, garantendo la rappresentanza di genere.
- 3.** Il nucleo di valutazione può essere composto anche da un unico componente esterno all’Ente.

Art. 2 – Nomina, durata, cessazione e revoca

- 1.** Il nucleo di valutazione è nominato dal Presidente per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore ad un triennio, calcolato dalla data del decreto di nomina.
- 2.** Ai componenti spetta un compenso determinato dalla Giunta dell’Unione.
- 3.** Nell’atto di nomina il Presidente individua il presidente del nucleo di valutazione.
- 4.** L’incarico di componente del nucleo di valutazione è rinnovabile.
- 5.** Ove nel collegio si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell’incarico del nuovo membro è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del mandato del collegio.
- 6.** Il nucleo di valutazione è revocabile solo per inadempienza delle funzioni e cessa dall’incarico per:
 - a) scadenza del mandato amministrativo;
 - b) dimissioni volontarie di almeno due componenti;
 - c) impossibilità di funzionare per un periodo di tempo superiore a due mesi.

Art. 3 – Requisiti dei componenti esterni

- 1.** I componenti del nucleo di valutazione devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management pubblico (in qualità di direttore generale, segretario comunale o dirigente enti locali) e/o della valutazione della performance e del personale delle amministrazioni pubbliche (revisore dei conti).
- 2.** Il curriculum vitae dei componenti del nucleo di valutazione deve essere pubblicato sul sito dell’Unione nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Art. 4 – Incompatibilità

- 1.** I componenti del nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che:
 - a)** rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero le abbiano rivestite nel triennio precedente alla nomina;
 - b)** siano componenti degli organi di governo dell’Unione e/o dei Comuni associati o abbiano ricoperto tale incarico nel triennio precedente alla nomina;
 - c)** siano componenti dei consigli di amministrazione di società partecipate dall’unione e/o dei comuni associati o abbiano ricoperto tale incarico nel triennio precedente alla nomina.
- 2.** Valgono, inoltre, le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile.

Art. 5 – Collocazione rispetto alla struttura amministrativa

- 1.** Al fine di poter garantire autonomia ed imparzialità di giudizio e, al tempo stesso assicurare l’effettività e l’autorevolezza istituzionale dell’esercizio delle funzioni, il nucleo di valutazione è posto al di fuori dell’apparato amministrativo in senso stretto, rispetto al quale è chiamato a svolgere i propri compiti in posizione di indipendenza.

Art. 6 – Struttura tecnica di supporto

- 1.** Il nucleo di valutazione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale della struttura tecnica dell’Unione per lo svolgimento delle attività ai componenti del nucleo è garantito l’accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa gestite da ciascun servizio.

SEZIONE B – FUNZIONI

Art. 7 – Tipologia di funzioni

1. Il nucleo di valutazione provvede a:

- a)** esercitare le attività previste dall’art. 7 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 e s.m.i.
- b)** formulare la proposta relativa al Sistema di misurazione e valutazione della performance, ex art. 7 D.lgs. 150/09;
- c)** formulare la proposta di pesatura delle funzioni delle posizioni organizzative;
- d)** monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni;
- e)** attestare gli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità;
- f)** garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso;
- g)** proporre all’organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei responsabili dei servizi e del segretario dell’Unione;
- h)** esprimere pareri nelle materie di cui alle lettere precedenti, su richiesta del Presidente e del Segretario dell’Unione.
- i)** costituire supporto per la P.A. ai fini delle selezioni per la progressione economica;
- j)** effettuare il controllo di gestione di cui all’art. 196 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. A tal fine i responsabili dei servizi e i dipendenti interessati forniranno al Nucleo di valutazione adeguata relazione circa i dati finanziari atti a verificare lo stato di attuazione e degli obiettivi programmati.

Art. 8 – Valutazione dei responsabili

1. La valutazione dei responsabili dei servizi è finalizzata:

- a)** all’attribuzione della retribuzione di risultato legata al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi;
- b)** a fornire al Presidente elementi di supporto per esprimere un giudizio sull’attività e sui risultati dei dirigenti e dei responsabili per l’assegnazione o revoca degli incarichi;
- c)** a verificare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- d)** a valutare le capacità direttive e l’andamento qualitativo dei servizi.

Art. 9 – Convocazione, ordine del giorno e verbalizzazione delle

sedute

- 1.** Il nucleo di valutazione si riunisce nella sede legale dell'Unione e dei comuni associati, il quale fornisce i locali e gli strumenti idonei allo svolgimento dell'attività dell'organismo.
- 2.** Le sedute del nucleo di valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
- 3.** Le sedute del nucleo non sono pubbliche. Tuttavia, in relazione agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare amministratori e/o responsabili dei servizi coinvolti nei processi di misurazione e valutazione della performance.
- 4.** I verbali ed il materiale di lavoro rimangono a disposizione dell'ente presso l'ufficio di segreteria.

Art. 10 – Disposizioni finali e transitorie

- 1.** Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 11 – Entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione della Giunta dell'Unione.